

Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma “bavaglio” o tutela della presunzione di non colpevolezza?

Intervista a Gianluca Amadori | *Gazzettino*



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

a cura di
Guido Stampanoni Bassi

Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma “bavaglio” o tutela della presunzione di non colpevolezza?



GIANLUCA AMADORI

Gazzettino

1

Si sta discutendo, in questi giorni, dell'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati – e proposto dall'On. Le Costa – che punta a vietare la pubblicazione, integrale o per estratto, del testo delle ordinanze di custodia cautelare. Qual è la sua opinione al riguardo? Crede che sia, come alcuni commentatori hanno evidenziato in queste ore, una «legge bavaglio»? E, se sì, perché?

Questa iniziativa si inserisce in un contesto che, da alcuni anni, mira a restringere progressivamente il perimetro di quanto i cittadini possono conoscere in relazione alle inchieste penali. Il legislatore giustifica questi interventi con la necessità di tutelare in generale l'immagine delle persone, ma di fatto si tratta di un tentativo di impedire, o quantomeno fortemente limitare la diffusione di notizie giudiziarie, in particolare di quelle scomode per i pubblici amministratori indagati o, peggio ancora arrestati. Una limitazione che si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza europea in tema del diritto all'informazione.

L'Ordine Nazionale dei Giornalisti, in un comunicato, ha dichiarato che «il divieto pubblicare anche solo "stralci" delle ordinanze di custodia cautelare non ha nulla a che vedere con il principio di presunzione di innocenza, ma costituisce una pesante limitazione del diritto di cronaca». È d'accordo con questa affermazione?

Il principio di presunzione d'innocenza sancisce che vi è l'obbligo di rappresentare in maniera corretta le vicende relative alle indagini penali e che le persone non devono essere indicate come colpevoli prima di un accertamento giudiziario. Concetto ben diverso dal voler nascondere e limitare l'informazione, omettendo ad esempio i nominativi delle persone arrestate, anche nel caso di indagini di rilevante interesse pubblico, oppure impedendo di fornire particolari sulle indagini, anche se non più coperte da segreto. La normativa europea sulla presunzione d'innocenza, peraltro, è rivolta all'autorità pubblica, non ai mezzi d'informazione.

Qualora, pur in presenza del divieto di pubblicazione del testo dell'atto, fosse possibile pubblicare il suo contenuto – ossia una sorta di sintesi – ritiene che vi sarebbe comunque una limitazione al diritto ad informare e ad essere informati? È sostenibile, dal suo punto di vista, che il diritto all'informazione sia tutelato solo attraverso la pubblicazione di stralci dell'atto e non anche attraverso la narrazione del suo contenuto?

In materia delicata come quella giudiziaria, la pubblicazione letterale di quanto contenuto negli atti conosciuti dalle parti costituisce una garanzia sia per i cittadini fruitori dell'informazione, sia per le persone coinvolte nell'indagine. Una sintesi potrebbe risultare parziale o, peggio, essere tacciata di essere fuorviante, non precisa, con possibili conseguenze pregiudizievoli per la correttezza dell'informazione, ma anche per il giornalista, in una fase in cui le azioni giudiziarie conseguenti alla pubblicazione di articoli non graditi sono un fenomeno in aumento, così come le cosiddette "querele bavaglio".

La prassi, cui siamo abituati, di leggere sui giornali interi passaggi dell'ordinanza cautelare è rispettosa del diritto alla presunzione di innocenza?

Soltanto nelle dittature e nei Paesi autoritari viene imposto il silenzio sugli arresti e le persone spariscono senza sapere dove siano finite. Una informazione puntuale, e anche dettagliata, sulle motivazioni che hanno portato all'emissione di una misura cautelare costituisce un servizio al cittadino, anche per poter controllare l'attività delle forze dell'ordine e quella giudiziaria. Rispetto della presunzione d'innocenza non può significare silenzio, omissione di particolari essenziali alla comprensione di un fatto e alla verifica dello stesso. Le varie novità normative che si stanno succedendo (con il sostegno quasi sempre bipartisan) vanno lette tutte assieme e portano inequivocabilmente verso una limitazione del diritto dei cittadini ad essere informati.

È capitato, in passato, che il giornale per cui lavora pubblicasse, sul proprio sito web, il testo completo, in pdf, di un'ordinanza cautelare? Se sì, capitava con frequenza? Oppure la prassi era per lo più quella di pubblicare, all'interno dell'articolo, virgolettati del provvedimento del Giudice?

Non ho memoria di pubblicazione integrale di ordinanze cautelari. Quando possibile (non sempre si riesce ad ottenere copia delle ordinanze) e quando di interesse pubblico, i servizi giornalistici riportano i passaggi più rilevanti delle ordinanze cautelari, quelle che spiegano le motivazioni del provvedimento, illustrano gli episodi finiti sotto accusa e le principali fonti di prova. Il tutto inserito in un contesto nel quale si cerca di spiegare al lettore in quale fase ci si trova e si dà spazio, per quanto possibile in questa fase, alla voce della difesa. Nel corso degli anni, a livello generale, abbiamo assistito ad una progressiva spettacolarizzazione di inchieste e processi (anche e soprattutto i spazi di intrattenimento non giornalistici), ma la risposta non può essere limitare l'informazione.

Qualora questa norma dovesse effettivamente entrare in vigore, secondo lei cambierà qualcosa in concreto, sia dal punto di vista del giornalista che del lettore, nell'accesso a quanto contenuto in provvedimento come le ordinanze cautelari?

Sarà sempre più difficile riuscire ad ottenere copia o consultare le ordinanze di custodia cautelare, con il risultato di informazioni meno precise e puntuali. Un altro rischio è costituito dal fatto che, non essendoci più la possibilità di chiedere e ottenere copia dei provvedimenti dagli uffici giudiziari, risulterà potenziato il "circuitto" parallelo, meno trasparente e maggiormente condizionato da interessi di parte. Le ordinanze saranno "passate" sottobanco da chi ha interesse a fare uscire un particolare, piuttosto che un altro; ad orientare la rappresentazione della vicenda. Con meno supporti documentali, inoltre, sarà più difficile contrastare le fake news: esattamente il contrario di ciò che sostiene di volere chi ha proposto questa riforma.

Esiste, secondo lei, un problema legato al cd. «mercato nero delle notizie»? Se sì, quale sarebbe la soluzione migliore attraverso cui intervenire? (ad esempio, il riconoscimento al giornalista di un diritto di accesso agli atti del fascicolo)

La migliore garanzia di un'informazione completa, corretta, autorevole e indipendente è data dall'accesso diretto agli atti. Più il giornalista è libero di poter consultare la documentazione relativa ai fascicoli penali, alle prove raccolte, alle testimonianze ascoltate, più è libero di scrivere senza il rischio di possibili strumentalizzazioni e condizionamenti da parte delle fonti: forze dell'ordine, magistrati, cancellieri, ma anche avvocati. Limitazioni e chiusure non miglioreranno il livello delle cronache giudiziarie, al contrario lo peggioreranno. Nella mia esperienza non ho mai vissuto "mercati neri delle notizie", ma soltanto una pluralità di fonti di informazione da intrecciare, confrontare, verificare. La mancanza di accesso diretto agli atti rende il giornalista maggiormente dipendente dalle fonti e meno autonomo nelle scelte.

Esiste, secondo lei, un problema legato alla effettività delle sanzioni per la violazione dei divieti in tema di pubblicazione degli atti?

L'inasprimento delle sanzioni a carico di giornalisti, sollecitate da più parti, può avere una sola conseguenza: limitare la libertà di informazione e peggiorare il livello delle cronache, che si appiatteranno sulle "veline" delle procure: quanti dei giornalisti, oggi retribuiti 10 euro ad articolo, continueranno a scrivere i dettagli di un'inchiesta delicata, rischiando sanzioni pesanti in aggiunta a querele e risarcimenti danni? La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo si è più volte pronunciata a difesa dell'attività giornalistica, sancendo perfino la legittimità di pubblicazione di atti coperti da segreto nel caso in cui riguardino vicende di rilevante interesse pubblico.

Sono da poco passati due anni dall'entrata in vigore del d. lgs. che ha recepito la direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza: qual è il suo bilancio? Ritiene che il decreto abbia effettivamente limitato il diritto di informazione?

Il mio parere è fortemente negativo: il d.lgs ha rafforzato i procuratori, attribuendo loro una competenza assoluta su ciò che i cittadini possono sapere e ciò che non sapranno mai. Un superpotere senza controlli o sanzioni che ha aspetti preoccupanti. Il principio di presunzione d'innocenza sancito a livello europeo viene applicato in maniera immotivatamente restrittiva: omissione costante dei nominativi (elemento essenziale dell'informazione); mancanza di tempestività, con notizie spesso fornite dopo giorni, settimane, a volte anche mesi, attraverso comunicati talmente vaghi e fumosi che non consentono di compiere alcuna verifica, talvolta neppure di raccontare i fatti. Non sono informazione notizie generiche e del tutto impersonali.



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

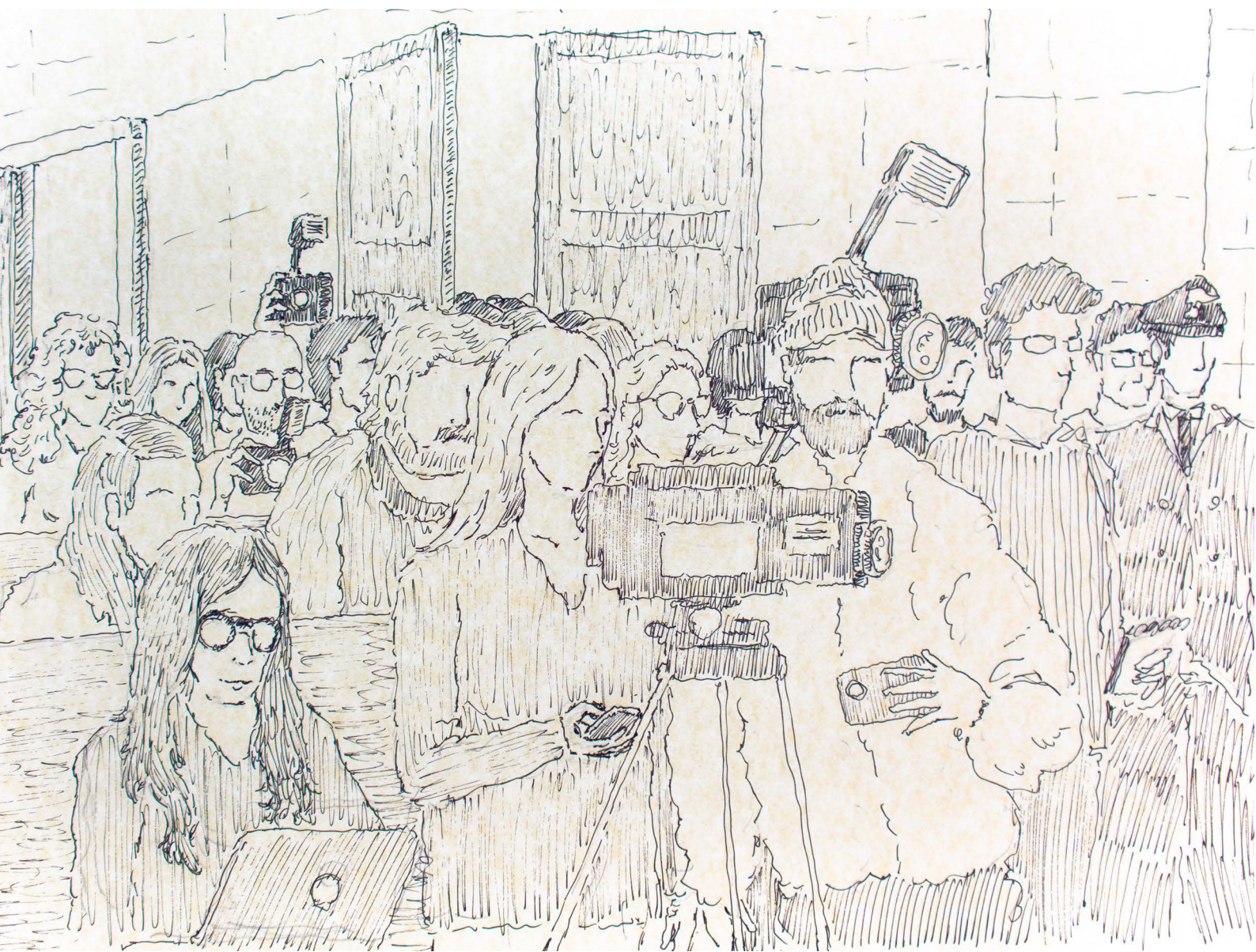


Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

